



STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Profilo istituzionale - Sede – Durata

Art. 1. Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta denominata "DADA MAISHA ETS", da ora in avanti "associazione".

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo Onlus.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Profilo istituzionale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, di cui all'art.5 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i alle lettere indicate :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

DADA MAISHA non distribuisce né mai distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

L'associazione ha altresì il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DADA MAISHA si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

In caso di *estinzione o scioglimento* di DADA MAISHA il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni o dell'organo associativo competente.

DADA MAISHA redige e approva il bilancio o rendiconto annuale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e il bilancio sociale quando ne ricorrano i presupposti di legge.

DADA MAISHA adotta la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporalità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per

gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché su ogni altro argomenti il cui compito di approvazione è riservato all'assemblea.

Art. 3. Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di FUMANE via Costa Schieri, 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie o operative con delibera del Consiglio Direttivo

Art. 4. Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

L'Assemblea straordinaria potrà dichiararne lo scioglimento prima di tale termine.

TITOLO II

Scopo

Art. 5. *Scopo*

Scopo dell'Associazione, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 del presente Statuto – profilo istituzionale - è quello di fare beneficenza e di prestare assistenza sociale e socio-sanitaria a popolazioni bisognose, in particolare a quelle residenti nell'Africa centro-meridionale.

A tal fine DADA MAISHA porrà in essere una serie di iniziative quali:

- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, aventi simile o medesimo fine;
- individuare casi che richiedono soluzioni urgenti, sviluppare progetti, avviare e perfezionare pratiche necessarie per ottenere finanziamenti presso Istituti nazionali ed internazionali, idonei a realizzare gli interventi necessari;
- promuovere servizio ed attività di volontariato da parte di persone disposte a prestare la loro collaborazione "sul campo";
- organizzare visite di lavoro dei soci nelle zone d'intervento, in modo da favorire la conoscenza delle problematiche esistenti, una partecipazione reale significativamente più numerosa e momenti di verifica reale sui progetti realizzati o in corso d'opera;
- organizzare e gestire attività turistiche sociali quali organizzazione e viaggi e visite per conoscere la realtà in cui l'associazione opera.
- organizzare (o operare) per enti pubblici a specifiche attività di carattere culturale e/o ricreativo
- cooperare ad attività di sviluppo di attività artigianali locali, contribuire allo studio e alla riorganizzazione di strutture di utilità sociale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

TITOLO III

Soci – Diritto di voto – Quote di associazione

Art. 6. Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati, previo approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche e altre associazioni che intendono collaborare allo scopo di DADA MAISHA.

La richiesta di adesione all'Associazione è esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibera in merito a maggioranza assoluta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le modalità con le quali si entra a farne parte sono fissate dal regolamento annesso a questo atto.

Gli associati si distinguono in: fondatori, onorari, sostenitori.

Sono fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono onorari gli eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per particolari benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Sono sostenitori gli associati che versano un multiplo della quota annua di associazione.

Il venir meno – a qualsiasi titolo – dello status di associato non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sul valore delle quote versate all'Associazione stessa, sia da parte del socio che di eventuali eredi.

Il conferimento di eventuali prestazioni d'opera da parte degli associati avviene a titolo gratuito.

Art. 7. Diritto di voto

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

Art. 8. Quote di associazione

La quota di associazione viene corrisposta annualmente dai singoli associati ed è indicata nel Regolamento. Essa è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto del rendiconto economico.

La quota degli Associati sostenitori è indicata nel Regolamento.

TITOLO IV *Regolamento*

Art. 9. *Regolamento*

La vita dell'Associazione è retta da un regolamento approvato dall'Assemblea generale.

TITOLO V

Organi sociali:

Assemblea degli Associati – Consiglio Direttivo – Presidente e Vicepresidente Segretario-tesoriere, organo di controllo e Revisore dei conti

Art. 10. *Organi Sociali.*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario-tesoriere.
- l'Organo di controllo, se dovuto per legge
- l'Organo di revisione legale dei conti, se dovuto per legge.

Art. 11. *Assemblea*

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli associati iscritti a libro-soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e di versamenti aggiuntivi eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, spetta al presidente del Consiglio Direttivo che la dovrà fare per iscritto a mezzo lettera, oppure con e-mail oppure mediante avviso esposto presso la sede legale dell'Associazione sempre con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra comunicazione ritenuta utile. In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

L'Assemblea è presieduta da un associato indicato dalla maggioranza semplice dei partecipanti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

È ammessa delega scritta di un associato ad altro associato che partecipa all'Assemblea come suo rappresentante. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Le persone giuridiche ed i gruppi sono rappresentate in assemblea da soci mandatari. Delega o mandato devono essere notificati al presidente dell'Assemblea per la convalida.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo esprimendo fra questi la preferenza per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale eletto ricopre anche la carica di Presidente dell'Associazione e di legale rappresentante della medesima.

L'Assemblea ordinaria si convoca una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- approvare il bilancio preventivo e il resoconto consuntivo e l'eventuale bilancio sociale
- nominare le cariche sociali scadute;
- modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i soci onorari;
- deliberare eventuali espulsioni degli Associati;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente atto e su ogni altro argomento ritenuto di interesse e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultima ipotesi, gli associati richiedenti dovranno chiedere al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di inserire all'ordine del giorno l'argomento da trattarsi.

L'Assemblea ordinaria raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno del numero dei soci aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera comunque a maggioranza relativa dei soci ivi rappresentati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si convoca per:

- modificare lo statuto e il regolamento;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione,
- nonché a seguito di richiesta scritta di un terzo degli associati effettivi. In quest'ultima ipotesi il Presidente dovrà convocare l'assemblea entro 30 giorni.

L'assemblea straordinaria raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti del numero degli associati.
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno del numero degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera comunque a maggioranza di due terzi del numero degli associati ivi rappresentati.

Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per la validità delle assemblee che deliberano sull'espulsione di un associato è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per la validità delle assemblee che deliberano sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e non già dei soli partecipanti all'assemblea.

In seconda convocazione le assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno chiamate anche nello stesso giorno purché in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

Di ogni seduta sarà redatto un verbale.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali e di estrarne copia.

Art. 12. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) associati effettivi.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza, per statuto, dell'Assemblea.

Il Consiglio opera per realizzare gli scopi dell'Associazione e rende conto del suo operato all'Assemblea.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea fra gli associati in regola con gli adempimenti statutari. Tutti gli associati sono eleggibili e rieleggibili.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Si riunisce validamente con la presenza del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice presidente e di almeno la metà dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Vicepresidente e nomina un Segretario-tesoriere scegliendolo fra gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più associati alcune specifiche mansioni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché su richiesta di almeno tre consiglieri, con comunicazione idonea che dovrà pervenire ai componenti anche con mezzi informatici o telematici almeno il giorno precedente quello di convocazione.

Art. 13. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in via legale.

Presiede sia il Consiglio Direttivo.

Art. 14. Segretario-tesoriere

Il Segretario-tesoriere, nominato tra i membri del consiglio, redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dai libri contabili.

Il Segretario Tesoriere mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative; ad esso spettano anche la cura e la evasione di ogni adempimento burocratico-amministrativo in ordine al funzionamento stesso dell'Associazione.

Il Segretario-Tesoriere provvede inoltre alla redazione del rendiconto annuale secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza e nel rispetto dei principi contabili del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i.

Il Segretario-tesoriere resta in carica per tre anni ed è immediatamente rinominabile.

Art. 15. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono svolte gratuitamente.

ART. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di controllo.

ART. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

Patrimonio – Entrate – Bilancio economico e Bilancio Sociale

Art. 18. Patrimonio, entrate, bilancio, bilancio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;

- b) dal Fondo di Dotazione;
- c) Fondi accantonati per specifici progetti.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, per la costituzione di fondi di riserva ordinaria e salvo le eventuali istituzioni a giudizio del Consiglio Direttivo di uno o più fondi di riserva straordinaria, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di strumentali, ritenute utili per conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

L'avanzo di gestione può essere investito in beni immobili o mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio finanziario si conforma con l'anno solare.

Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

In occasione della prima convocazione utile successiva alla chiusura dell'esercizio il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo, con conto economico redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo per la verifica dell'attività.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, l'associazione deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19. *Recesso dell'associato*

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui è ammessa dalla legge e dal presente atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata a.r. agli amministratori e deve essere annotata nel libro degli associati a cura degli amministratori.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due esercizi sociali equivale a recesso e retroagisce al primo gennaio dell'esercizio per cui il pagamento non è avvenuto.

Art. 20. Esclusione dell'associato.

La proposta motivata di esclusione deve pervenire all'Associato almeno trenta giorni prima di quello previsto dall'assemblea chiamata a deliberare.

L'esclusione, in casi previsti dalla legge per gravi violazioni dello statuto sociale, deve essere deliberata dall'assemblea degli Associati, con le maggioranze previste dall'art 12 e deve essere comunicata all'Associato a mezzo di lettera raccomandata a.r.

Contro la deliberazione di esclusione l'Associato può ricorrere esclusivamente al Collegio arbitrale previsto dall'art. 21 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collegio arbitrale può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro degli Associati, da effettuarsi a cura del segretario-tesoriere.

Art. 21. Modifiche dei patti associativi

Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere formulate da almeno un quinto degli Associati non morosi con i versamenti e saranno portate a conoscenza degli altri Associati almeno un mese prima dell'Assemblea degli Associati in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

ART. 22 - Libri sociali -

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni all'organo che ne ha titolarità e che provvederà a produrne copia.

ART. 23 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 25. *Scioglimento e Liquidazione*

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le seguenti disposizioni dell'assemblea di liquidazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art- 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Art. 27. *Clausola arbitrale*

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'Associato, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole

compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 c.p.c..

Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due.

In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo.

Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente.

Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti.

I soggetti costituenti un'unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c..

Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede l'Associazione.

TITOLO VIII

Norme generali e transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996 e s.m.i, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

DADA MAISHA O.N.L.U.S.

SEDE LEGALE: Via Costa Schieri 4 - 37022 FUMANE (Vr)

C.F. 93192570237

BCC di Marano - fil. S.Pietro in Cariano (Vr) - IBAN: IT45J08315 59810 000000081714